

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, 6 maggio 2014, n. 2330.

Non è confondibile con lo stemma comunale un contrassegno che riprende solamente alcuni temi propri dello stemma e che, nell'insieme, ne risulta diverso.

“Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, l'articolo 33, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 570 del 1960 ha lo scopo di evitare la confusione del contrassegno con quello utilizzato da altri partiti o raggruppamenti politici e non prevede affatto il divieto di utilizzo di simboli propri del Comune.

Comunque, si può prescindere dall'esame della questione in diritto circa la valenza dell'articolo 33 del citato d.P.R. o della portata della fonte normativa (Circolare del Ministero degli Interni) che ha introdotto siffatto divieto, essendo il ricorso infondato in fatto.

Il contrassegno di cui si discute non coincide affatto con lo stemma comunale quale rappresentato e raffigurato negli atti di causa dallo stesso ricorrente.

La diversità si apprezza *ictu oculi*, sicché non vi è l'asserita induzione in errore dell'elettore che paventa il ricorrente.

La diversità tra i due simboli, chiaramente non è contraddetta dal fatto che nel simbolo di lista siano stati ripresi alcuni temi dello stemma comunale, quali la colomba e la croce, attesa la differenza sostanziale tra i due simboli di cui non vanno esaminati gli elementi compositivi, ma l'insieme”.